



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2625

Seduta del 16/12/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

ORIENTAMENTI E CRITERI PER CLASSIFICARE ENTI E SOCIETÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI PREVISTI DAL D.LGS. N. 33/2013, DAL D.LGS. N. 50/2016, DAL D.LGS. N. 39/2013 E DAL D.L. N. 78/2010

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore di Funzione Specialistica Maria Pia Redaelli

L'atto si compone di 49 pagine

di cui 43 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e in particolare l’art. 1, comma 2-bis, che stabilisce che il Piano nazionale anticorruzione costituisce atto di indirizzo non soltanto per le pubbliche amministrazioni ma anche per i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, e in particolare:

- l’art. 2-bis che disciplina l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza;
- l’art. 22, comma 1, che impone alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare e aggiornare annualmente gli elenchi degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate direttamente e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, corredati da dati e informazioni esplicitati dallo stesso art. 22 e opportunamente integrati con gli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 175/2016 in tema di società a controllo pubblico;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTI il Piano Nazionale Anticorruzione nei suoi vari aggiornamenti, nonché gli atti di indirizzo e gli atti consultivi resi in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, che, nel disciplinare l’applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dei soggetti previsti dall’art. 2-bis, comma 2, lett. a), b) e c), e comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, specifica altresì i compiti di pubblicità e di vigilanza spettanti alle amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti, tra cui quello di effettuare la ricognizione del proprio sistema di partecipazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 7826 del 29 gennaio 2018, che individua il completamento della ricognizione del sistema di partecipazione della Regione Lombardia tra le misure di prevenzione conseguenti all'attuazione delle sopra citate Linee guida dell'ANAC;

CONSIDERATO che, ai fini del completamento della ricognizione, si è reso necessario svolgere un'attività di analisi e valutazione degli atti istitutivi dei singoli enti e delle singole società nonché dei relativi rapporti di finanziamento, controllo e vigilanza con la Regione Lombardia, oltre che un esame dell'effettiva preposizione dell'ente o della società all'esercizio di attività di pubblico interesse;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle suddette attività sono state predisposte e precompilate, a cura degli uffici del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, delle schede di analisi per ciascun soggetto da valutare, successivamente messe a disposizione delle Direzioni Generali competenti per materia come supporto operativo per le attività di classificazione;

DATO ATTO che con il decreto del Segretario Generale n. 15090 del 19 ottobre 2018 è stato costituito il gruppo di lavoro «per la ricognizione degli enti e delle società ai fini dell'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza, e della razionalizzazione del sistema regionale» con l'obiettivo di accompagnare, nel corso di incontri bilaterali, le Direzioni Generali nelle attività di analisi e valutazione dei soggetti da valutare, afferenti al rispettivo ambito di competenza;

DATO ATTO che le attività di ricognizione hanno permesso di censire un cospicuo numero di enti e società a vario titolo partecipate dalla Regione Lombardia e che le suddette attività di analisi e valutazione hanno consentito di ricondurre alle fattispecie normative previste dagli artt. 2-bis e 22 del d.lgs. n. 33/2013 soltanto alcuni enti e società, facendo emergere, al tempo stesso, la necessità di fornire alle Direzioni Generali puntuali e specifici orientamenti al fine di completare l'attività di classificazione;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021 della Regione Lombardia, approvato con D.G.R. n. 1222 del 4 febbraio 2019, il quale:

- reca un primo elenco di enti e società classificati ai sensi degli artt. 2-bis e 22 nonché un elenco di soggetti da approfondire;
- vincola l'Amministrazione regionale a procedere, su proposta del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, all'adozione di un atto di orientamenti e criteri per completare la classificazione degli enti e delle società a vario titolo partecipati dalla Regione Lombardia ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013;

- vincola le Direzioni Generali a completare la ricognizione e la classificazione degli enti e delle società vigilati, partecipati e controllati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;

RITENUTO, quindi, di fornire alle Direzioni Generali un'interpretazione univoca finalizzata a garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni normative contenute nel d.lgs. n. 33/2013, relativamente ai criteri per ricondurre o meno gli enti e le società a qualunque titolo partecipati dalla Regione Lombardia alle fattispecie normative previste dal decreto stesso;

CONSIDERATO che con successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regionale verranno approvati i criteri di partecipazione della Regione Lombardia in altri soggetti giuridici con l'obiettivo di razionalizzare la presenza dell'Amministrazione regionale negli stessi enti, nonché accertate ed eventualmente definite, in ragione della natura della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo e della vigilanza da parte della Regione Lombardia;

VISTO l'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che assoggetta alle previsioni del Codice dei contratti pubblici oltre che tutte le pubbliche amministrazioni anche gli organismi di diritto pubblico così come definiti dal comma 1, lett d), dello stesso articolo (*«organismi di diritto pubblico»*: qualsiasi organismo, anche in forma societaria, 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico);

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 che, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, definisce *«enti di diritto privato in controllo pubblico»* le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

VISTO l'art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 che assoggetta alle previsioni restrittive dello stesso decreto tutti gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche;

CONSIDERATO che ognuno dei suddetti istituti – organismi di diritto pubblico ai sensi del codice dei contratti, enti di diritto privato in controllo pubblico in materia di inconferibilità e incompatibilità ed enti ai sensi del d.l. n. 78/2010 – ha un regime peculiare e un proprio ambito soggettivo di applicazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere, in occasione degli orientamenti per la classificazione degli enti di diritto privato ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 33/2013, alla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione anche per gli ulteriori istituti giuridici;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare gli orientamenti e criteri per classificare enti e società ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici previsti dal d.lgs. n. 33/2013, dal d.lgs. n. 50/2016, dal d.lgs. n. 39/2013 e dal d.l. n. 78/2010 - allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1);
2. di approvare l'elenco degli enti e delle società a vario titolo partecipati dalla Regione Lombardia che riporta, per ciascun soggetto e laddove disponibile, l'esito delle analisi e delle valutazioni finora svolte in merito alla classificazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (All. 2);
3. di assegnare gli enti e le società, di cui all'All. 2, alle Direzioni Generali in ragione delle competenze loro attribuite;
4. di approvare le schede per l'analisi dei soggetti di cui all'All. 2, quali strumenti operativi per accertare la loro riconducibilità o meno alle fattispecie normative previste dagli artt. 2-bis e 22 del d.lgs. n. 33/2013 (All. 3 e All. 4);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. di disporre che con successivo provvedimento della Giunta regionale verrà approvato l'elenco complessivo degli enti e delle società, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Lombardia ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre che il prossimo Piano Triennale di prevenzione per la Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) individuerà gli adempimenti conseguenti alla conclusione delle attività di classificazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 1, nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali", nonché la relativa trasmissione, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, alle Direzioni Generali ai fini dell'assolvimento dei compiti ivi previsti;
8. di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regionale l'approvazione dei criteri di partecipazione della Regione Lombardia in altri soggetti giuridici con l'obiettivo di razionalizzare la presenza dell'Amministrazione negli stessi enti, nonché la definizione, in ragione della natura della partecipazione, delle modalità di esercizio del controllo e della vigilanza da parte della Regione Lombardia;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per le finanze regionali.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1 - ORIENTAMENTI E CRITERI PER CLASSIFICARE ENTI E SOCIETÀ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI PREVISTI DAL D.LGS. N. 33/2013, DAL D.LGS. N. 50/2016, DAL D.LGS. N. 39/2013 E DAL D.L. N. 78/2010

Indice

1. Oggetto e ambito di applicazione.....	2
2. Orientamenti generali e criteri per classificare enti e società ai sensi del d.lgs. n. 33/2013	3
2.1 Premessa.....	3
2.2 La categoria “Enti pubblici”	4
2.3 La categoria “Società”	5
2.4 La categoria “Enti di diritto privato”	9
2.5 Attività di pubblico interesse: approfondimento	16
2.6 Classificazione enti e società.....	18
3. Orientamenti e criteri per classificare gli enti di diritto privato ai fini dell'applicazione di ulteriori istituti giuridici.....	19
3.1 Premessa.....	19
3.2 La categoria “Organismi di diritto pubblico” prevista dal d.lgs. n. 50/2016	19
3.3 La categoria “Enti di diritto privato in controllo pubblico” prevista dal d.lgs. n. 39/2013.....	21
3.4 La categoria “Enti” prevista dal d.l. n. 78/2010	21

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto è predisposto per fornire un'interpretazione univoca e per garantire un'applicazione uniforme alle disposizioni normative contenute nel d.lgs. 14.03.2013, n. 33, relativamente ai criteri per ricondurre o meno gli enti e le società a qualunque titolo partecipati dalla Regione Lombardia alle fattispecie normative previste dal decreto stesso.

Gli orientamenti e i criteri sono dettati in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2-bis recante *“Ambito soggettivo di applicazione”* e dall'art. 22 *“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”* del suddetto d.lgs. n. 33/2013, recepiscono gli indirizzi forniti dall'ANAC con deliberazione n. 1134 del 8.11.2017 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* e tengono anche conto degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che, negli ultimi anni, sono stati espressi sui singoli elementi costitutivi delle suddette norme.

In considerazione poi della centralità che gli enti dalla veste giuridica privatistica hanno assunto in svariati settori della società (da quello socio-sanitario e assistenziale a quello culturale e scientifico), in quanto attraverso di esse soggetti privati possono perseguire scopi super individuali nell'interesse di una collettività più o meno ampia, si ritiene utile fornire agli uffici regionali degli orientamenti e dei criteri per meglio definire e qualificare la nozione di *“Ente di diritto privato”* anche ai fini dell'applicazione di istituti giuridici ulteriori rispetto a quelli contenuti nel d.lgs. n. 33/2013, quali quelli previsti dal d.lgs. 18.04.2016, n. 50, dal d.lgs. 8.04.2013, n. 39 e dal d.l. 31.05.2010, n. 78.

2. ORIENTAMENTI GENERALI E CRITERI PER CLASSIFICARE ENTI E SOCIETÀ AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

2.1 Premessa

A seguito del mutato quadro normativo, dovuto all'intervento del d.lgs. 25.05.2016, n. 97 recante revisioni alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e del d.lgs. 16.06.2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, l'ANAC ha adottato con determinazione n. 1134 del 8.11.2017 le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Nell'ambito delle suddette Linee guida, sono stati chiariti, tra l'altro, quali siano i compiti spettanti alle amministrazioni vigilanti, controllanti o partecipanti. Si tratta nello specifico di due ordini di compiti.

In primis, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, di pubblicare sul proprio sito istituzionale e aggiornare annualmente la lista:

- degli enti pubblici vigilati (lett. a);
- delle società partecipate direttamente (lett. b);
- degli enti di diritto privato in controllo pubblico (lett. c);

corredata da dati e informazioni come esplicitati nello stesso art. 22, al fine di dare una conoscenza completa del proprio sistema di partecipazione.

Per un approfondimento in merito ai contenuti dell'obbligo, alle conseguenze in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati e delle informazioni, si rinvia alla disamina contenuta nel capitolo 29.3 del P.T.P.C.T. 2019-2021, approvato con DGR n. XI/1222 del 04.02.2019.

Le amministrazioni pubbliche hanno poi il compito di programmare l'attività di vigilanza in ordine al rispetto della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli enti e delle società dalle stesse controllati, partecipati e vigilati, riconducibili ad alcune fattispecie normative previste dall'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.

In tema di trasparenza, i soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, ad adempiere alla disciplina, consistente sia nella pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria che nell'esercizio del diritto di accesso civico, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m. (comma 1);
- enti pubblici economici e ordini professionali (comma 2, lett. a);
- società in controllo pubblico (comma 2, lett. b);
- enti di diritto privato in controllo pubblico (comma 2, lett. c);
- società in partecipazione pubblica ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano attività di interesse pubblico (comma 3)¹.

¹ La disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applica ai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013 *“in quanto compatibile”*. Come precisato dall'ANAC, *«la compatibilità*

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, i soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della L. 6.11.2012, n. 190, ad adottare anche le misure di prevenzione della corruzione sono:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.;
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (enti pubblici economici e ordini professionali, società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico).

Pertanto, relativamente ad alcune delle suddette fattispecie, le Linee guida ANAC pongono in capo alle amministrazioni pubbliche una serie di compiti riconducibili al potere di vigilanza.

Per un approfondimento in merito all'ambito soggettivo e oggettivo della vigilanza e ai compiti delle amministrazioni, si rinvia alla disamina contenuta nel capitolo 27 del P.T.P.C.T. 2019-2021.

Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui sopra, le amministrazioni pubbliche vigilanti, controllanti e partecipanti devono svolgere la ricognizione di tutti gli enti e le società e accertare poi la loro riconducibilità alle fattispecie di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 33/2013. La corretta redazione degli elenchi degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico è, quindi, fondamentale per svolgere adeguatamente il suddetto compito.

Tale ricognizione risulta, inoltre, funzionale alle amministrazioni per adempiere correttamente ai compiti di vigilanza sull'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti e delle società di cui all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.

In conclusione, per rendere trasparente il sistema delle partecipazioni pubbliche della Regione Lombardia e svolgere adeguatamente i compiti attribuiti, si forniscono alle Direzioni regionali – responsabili dell'attività di valutazione e classificazione dei singoli soggetti a vario titolo partecipati - delle **linee interpretative** univoche che consentano loro di definire, qualificare e classificare gli enti e le società.

2.2 La categoria “Enti pubblici”

L'art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente *«l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente»* con l'indicazione delle attività di pubblico interesse svolte.

Come specificato poi dall'ANAC, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati previsti dall'art. 22 con riferimento *«a tutti gli enti pubblici comunque istituiti, vigilati o finanziati per i quali abbiano poteri di nomina degli amministratori»* e *«i tre requisiti richiesti [...] “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di*

non va esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio di compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti» (Cfr. Piano Nazionale Anticorruzione 2019).

loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni».

La fattispecie normativa in esame si compone, quindi, di quattro requisiti alternativi (A o B o C o D) di seguito indicati:

- Requisito A: l'ente è stato istituito in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo regionale;
- Requisito B: la Regione esercita sull'ente un potere di ingerenza (c.d. vigilanza) costituito non solo dalla possibilità di esercitare un controllo di legittimità sugli atti del soggetto vigilato da parte dell'amministrazione, ma anche nel compimento di attività di amministrazione attiva, quali: l'approvazione dei bilanci o di altri atti particolarmente importanti; la nomina di commissari straordinari; lo scioglimento degli organi; l'esercizio di poteri volti ad ottenere informazioni; la determinazione degli indirizzi;
- Requisito C: l'attività istituzionale dell'ente è finanziata prevalentemente o parzialmente dalla Regione;
- Requisito D: la Regione ha il potere di nominare gli amministratori dell'ente.

Come precisato dall'ANAC, rientrano nella categoria "Enti pubblici" gli enti pubblici economici. In linea di principio, *«un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e quindi in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore»* (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10.04.2015, n.1842).

La Regione è tenuta, quindi, a pubblicare negli elenchi - di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013 - unitamente agli enti pubblici anche gli enti pubblici economici. Al contempo, gli enti pubblici economici sono tenuti ad applicare, in quanto compatibile, la normativa in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

2.3 La categoria "Società"


Con riferimento agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013, le società devono essere analizzate tenendo conto di due differenti ambiti di applicazione definiti dal legislatore.

Il primo risponde alla previsione di cui all'art. 2-bis del decreto stesso che riconduce in quanto compatibile:

- le società in controllo pubblico (art. 2-bis, comma 2, lett. b) tra i destinatari degli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
- le società in partecipazione pubblica che esercitano attività di pubblico interesse (art. 2-bis, comma 3) tra i destinatari dei soli obblighi di trasparenza, limitatamente ai dati e alle informazioni inerenti all'attività stessa.

Il secondo profilo applicativo è, invece, da riferirsi alle previsioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 che pone in capo a ciascuna amministrazione pubblica l'obbligo di pubblicare e aggiornare annualmente:

- l'elenco delle società di cui l'amministrazione pubblica detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritarie (art. 22, comma 1, lett. b);
- l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche e che esercitano attività di pubblico interesse (art. 22, comma 1, lett. c).



Con riferimento alle società controllate in liquidazione, le Linee Guida evidenziano che le procedure di liquidazione non determinano un'immediata estinzione della società, che avviene con la cancellazione dal registro delle imprese. Le società continuano ad operare con la finalità di provvedere al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo e possono continuare ad espletare attività con utilizzo di risorse pubbliche. Poiché la fase di liquidazione può durare per un lungo periodo, le società controllate in liquidazione devono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza.

Rilevanza della categoria "Società" ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lett. b)

Sono *società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013* le società, definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 175/2016, in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo ai sensi della lett. b) dello stesso art. 2 (la lett. b) definisce «controllo»: *la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*).

Come evidenziato dall'ANAC nelle Linee guida, rientrano, quindi, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo pubblico, ai sensi del Codice civile, le seguenti tre situazioni:

- *controllo azionario di diritto* - situazione in cui l'amministrazione pubblica dispone della maggioranza dei voti (ad esempio, il 51% del capitale) esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (art. 2359, comma 1, punto 1);

- *controllo azionario di fatto* - situazione in cui l'amministrazione pubblica detiene dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società (art. 2359, comma 1, punto 2);
- *controllo contrattuale* - situazione in cui una società è sotto l'influenza dominante di una amministrazione pubblica in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, comma 1, punto 3).

Box di approfondimento n. 1

Nozione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c.²

Sia nell'ipotesi del controllo azionario di diritto che nell'ipotesi del controllo azionario di fatto il soggetto controllante è in grado di esercitare una influenza dominante. L'influenza si esplica, principalmente, nel potere di nominare (revocare etc.), attraverso il proprio voto (determinante) in assemblea, gli amministratori.

Mentre nel controllo di diritto questo è possibile grazie al fatto di detenere la maggioranza dei voti, in quello di fatto tale potere deriva dalla circostanza che, in quella società, anche per effetto della diffusione delle restanti partecipazioni in capo a diversi soggetti e/o dell'assenteismo di molti, chi detiene una percentuale elevata, anche se non pari alla maggioranza, è in grado di prevalere sugli altri soci in assemblea ordinaria (può così essere che una percentuale pari al 25% permetta, nel singolo caso concreto, di acquisire il ruolo di soggetto controllante di fatto della società).

Per configurare un controllo di diritto o di fatto, si computano anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie e a interposta persona (cosiddetto controllo indiretto); mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Se, quindi, la società A detiene il controllo della società B, e questa a sua volta detiene il controllo di C, si può dire che la società C è controllata indirettamente da A.

L'ipotesi del controllo contrattuale si realizza, ad esempio, quando una società A ha come unico cliente la società B e ha stipulato con questa un contratto di esclusiva, in forza del quale essa si trova ad essere in una situazione oggettiva di dipendenza economica rispetto a quest'ultima, derivante dal fatto che il venir meno dell'accordo contrattuale potrebbe seriamente compromettere la prosecuzione della sua attività imprenditoriale. Pertanto, tale controllo non sussiste laddove la società che si assume controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali che la legano alla controllante e instaurare identici rapporti contrattuali con altre società.

Rientrano poi tra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto³ (ovvero le società in cui il controllo - ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - è esercitato da una pluralità di

² Manuale di diritto commerciale, II edizione, a cura di Marco Cian, G.Giappichelli Editore - 2018

³ Con delibera n. 859 del 25 settembre 2019 (i cui contenuti sono anche richiamati nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019), l'ANAC fornisce dei chiarimenti in merito alla qualificazione delle società a controllo pubblico in presenza di una pluralità di amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e dell'esercizio dei propri poteri di vigilanza.

Ad avviso dell'Autorità, «[...] laddove non emerga chiaramente la qualificazione della società, che possa essere desunta anche da pronunce giurisprudenziali, ritiene di considerare la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico.

Tale circostanza costituisce il presupposto per un eventuale avvio di procedimenti di vigilanza.

Spetterà alla società interessata, che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico, dimostrare l'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici e l'influenza dominante del socio privato.

Nel corso del procedimento può quindi aprirsi una fase istruttoria per la verifica della situazione di controllo in cui la società è tenuta a provare l'assenza di forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni desumibili da norme di legge, statutarie o da patti parasociali ovvero l'influenza dominante del socio privato. [...].

Ove la partecipazione pubblica al capitale sociale non sia in misura maggioritaria e vi siano dubbi sulla qualificazione della società, l'Autorità può comunque chiedere alla società ogni informazione utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, al fine di accertare la configurabilità delle ulteriori ipotesi di influenza pubblica dominante, in conformità alle disposizioni civilistiche e del TUSP».

amministrazioni) e le società *in house*, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013, sono escluse, invece, dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza:

- le società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 175/2016 («*società quotate*»: *le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi delle azioni, quotati in mercati regolamentati*);
- le società partecipate dalle società quotate, salvo che le società partecipate siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Rilevanza della categoria “Società” ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3

Sono *società in partecipazione pubblica ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013* le società a partecipazione pubblica non di controllo (ovvero soltanto partecipate) che svolgono attività di pubblico interesse (*nelle tre tipologie in seguito illustrate*), secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 175/2016 («*società a partecipazione pubblica*»: *le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico*).

Ai fini della individuazione dell'ambito soggettivo della categoria in esame, ciò che assume rilevanza è, quindi, la contestuale presenza di due requisiti (A + B):

- Requisito A: partecipazione diretta o indiretta di soggetti pubblici nel capitale della società non idonea a determinare una situazione di controllo;
- Requisito B: svolgimento di attività di pubblico interesse.

Rilevanza della categoria “Società” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b)

Sono *società direttamente partecipate ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013* tutte le società in cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, siano esse controllate (come sopra definite ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) o anche soltanto partecipate dall'amministrazione (nel senso che la partecipazione non è idonea a determinare una situazione di controllo).

Rilevanza della categoria “Società” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c)

Sono *enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013* gli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche.

Se l'ente di diritto privato è una società, nell'interpretare la norma occorre far riferimento alla nozione di controllo descritta dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 175/2016 («*controllo*»: *la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile [controllo azionario di diritto, controllo azionario di fatto e controllo contrattuale]. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o*

statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo).

Rientrano, quindi, nella categoria in esame anche le società sottoposte a controllo da parte della Regione non direttamente da questa partecipate.


Con riferimento, invece, alle altre tipologie di enti privatistici si rinvia alle indicazioni contenute nel § Rilevanza della categoria “Enti di diritto privato” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c).

2.4 La categoria “Enti di diritto privato”

Con riferimento agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013, anche gli enti di diritto privato devono essere analizzati tenendo conto di due differenti ambiti di applicazione definiti dal legislatore. Il primo risponde alla previsione di cui all’art. 2-bis del decreto stesso che riconduce in quanto compatibili:

- gli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2-bis, comma 2, lett. c) tra i destinatari degli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
- gli enti di diritto privato non partecipati dalla pubblica amministrazione che esercitano attività di pubblico interesse (art. 2-bis, comma 3) tra i destinatari dei soli obblighi di trasparenza - limitatamente ai dati e alle informazioni inerenti all’attività stessa.

Il secondo profilo applicativo è, invece, da riferirsi alle previsioni di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 che pone in capo a ciascuna amministrazione pubblica l’obbligo di pubblicare e aggiornare annualmente l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche e che esercitano attività di pubblico interesse (art. 22, comma 1, lett. c).



Rilevanza della categoria “Enti di diritto privato” ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c)

Sono enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato «comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività

sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da parte di pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni».

La fattispecie normativa in esame si compone, quindi, di tre requisiti cumulativi (A + B + C) di seguito esplicitati (nella trattazione si è tenuto conto delle indicazioni fornite in merito dall'ANAC):

- Requisito A: bilancio superiore a € 500.000.

Il requisito si intende integrato laddove uno dei due valori tra il “*Totale attivo dello stato patrimoniale*” e il “*Totale del valore della produzione*” ove presente si rivelino superiori a detto importo.

Per l'individuazione dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa, l'anno di riferimento da considerare per verificare l'ammontare del bilancio non deve essere antecedente all'esercizio 2016 (anno di entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016).

Una volta accertata la sussistenza del requisito del bilancio superiore a € 500.000, poiché possono verificarsi oscillazioni del suddetto valore, gli enti sono comunque tenuti a garantire l'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione per almeno un triennio.

In merito al requisito in esame, l'ANAC ritiene che l'origine pubblica o privata del patrimonio dell'ente non sia determinante ai fini del requisito del bilancio e precisa, inoltre, che la dotazione del bilancio è considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato a risorse di provenienza pubblica (Cfr. Piano Nazionale Anticorruzione 2019).

- Requisito B: finanziamento dell'attività in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da parte di pubbliche amministrazioni.

Il requisito si identifica nel rapporto tra “*Contributi pubblici/Valore della produzione*”:

- per «Contributi pubblici» devono intendersi: sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi verso le pubbliche amministrazioni e per l'erogazione di servizi pubblici;
- per «Valore della produzione» si devono intendere i ricavi totali, al cui interno figurano anche quelli derivanti dallo svolgimento di attività commerciali (ricavi di vendita di beni o prestazioni di servizi).

- Requisito C: designazione totalitaria da parte delle pubbliche amministrazioni dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo.

Il requisito si intende integrato quando tutti i componenti dell'organo di indirizzo o tutti i componenti dell'organo di amministrazione dell'ente sono nominati o designati da pubbliche amministrazioni. In particolare:

- per «Organi di indirizzo» devono intendersi gli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, sono titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività dell'ente cui sono preposti, della quale definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (ad esempio, nelle associazioni riconosciute e non riconosciute è organo di indirizzo l'assemblea dei soci, cui competono le principali decisioni sulla vita dell'associazione e del suo scioglimento);

- per «Organo di amministrazione» deve intendersi quello deputato all'amministrazione dell'ente, competente ad adottare i principali atti di gestione (ad esempio, nelle associazioni riconosciute l'organo di amministrazione è composto dagli amministratori). Il requisito è integrato anche nel caso in cui la designazione competa a più amministrazioni pubbliche.

L'assenza anche di uno solo di tali requisiti esclude l'applicazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, comunque da declinarsi - per tale categoria soggettiva - secondo il "principio di compatibilità" previsto dal legislatore.

Come espressamente indicato dalla norma, ai fini della riconducibilità dell'ente di diritto privato alla fattispecie in esame non rileva aver conseguito il riconoscimento della personalità giuridica (che si acquisisce mediante iscrizione nell'apposito registro delle persone giuridiche private tenuto, a seconda dei casi, presso le prefetture o presso le regioni).

Rilevanza della categoria "Enti di diritto privato" ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3

Sono *enti di diritto privato non partecipati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013* le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, che svolgono attività di interesse pubblico (*nelle tre tipologie in seguito illustrate*).

Come precisato dall'ANAC, vi rientrano «*soggetti privati, associazioni, fondazioni ed altri enti, ivi incluse società interamente private*».

La fattispecie normativa in esame si compone, quindi, di due requisiti cumulativi (A + B) di seguito evidenziati:

- Requisito A: svolgimento (sulla base di atti di specifico affidamento) di attività di interesse pubblico;
- Requisito B: bilancio superiore a € 500.000 (senza considerare la partecipazione di soggetti pubblici nella struttura organizzativa o nel capitale).

Il requisito del bilancio si intende integrato laddove uno dei due valori tra il "*Totale attivo dello stato patrimoniale*" e il "*Totale del valore della produzione*", ove presente, si rivelino superiori a detto importo.

Per l'individuazione dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa, l'anno di riferimento da considerare per verificare l'ammontare del bilancio non deve essere antecedente all'esercizio 2016 (anno di entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016).

In merito al requisito in esame, l'ANAC ritiene che l'origine pubblica o privata del patrimonio dell'ente non sia determinante ai fini del requisito del bilancio e precisa, inoltre, che la dotazione del bilancio è considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato a risorse di provenienza pubblica (Cfr. Piano Nazionale Anticorruzione 2019).

Come espressamente indicato dalla norma, ai fini della riconducibilità dell'ente di diritto privato alla fattispecie in esame non rileva aver conseguito il riconoscimento della personalità giuridica (che si acquisisce mediante iscrizione nell'apposito registro delle persone giuridiche private tenuto, a seconda dei casi, presso le prefetture o presso le regioni).

Nell'ambito di tale categoria, sono da annoverarsi anche gli enti erogatori sanitari e sociosanitari. Il regime di accreditamento in ambito sanitario è da inquadrarsi, infatti, quale esercizio di funzione amministrativa: ciò, anche sulla base delle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato che ha definito gli *“operatori privati accreditati soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale quale il diritto alla salute”* (rif. sentenza n. 207/2016, sez. III, nonché dalla stessa ANAC, rif. parere dell'8 febbraio 2018 in merito alla Fondazione Don Gnocchi Onlus; Linee guida ANAC n. 1134/2017).

Come precisato nelle Linee Guida dell'ANAC, relativamente alle aziende di servizi alla persona (ASP) - derivanti dalla trasformazione degli ex Istituti pubblici di assistenza e beneficenza che hanno deliberato la propria trasformazione in enti privati – occorre stabilire se per le attività svolte in regime privatistico possa ritenersi sussistente l'interesse pubblico, fermo restando la necessaria verifica della sussistenza del requisito del bilancio superiore a € 500.000, ovvero se rispondono ad interessi rimessi all'autonomia imprenditoriale dei soggetti che la esercitano (c.d. *“attività di utilità sociale”*).

Rilevanza della categoria “Enti di diritto privato” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c)

Sono enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 «gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

Fermo restando che gli enti che rientrano nella presente categoria devono svolgere attività di pubblico interesse (*nelle tre tipologie in seguito definite*), la norma in esame individua due fattispecie normative.

L'elemento che caratterizza la prima fattispecie è il controllo pubblico.

Se l'ente di diritto privato è una società si applicano le indicazioni contenute nel § *Rilevanza della categoria “Società” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c)* del presente documento.

Per le altre tipologie di enti privatistici, come evidenziato dall'ANAC nella deliberazione n. 8 del 17.06.2015, occorre accertare che siano *«riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull'attività con carattere di continuità ovvero un'influenza dominante sulle decisioni dell'ente».*

Al fine di identificare tali enti, si possono prendere in considerazione degli indici (enucleati dalla stessa ANAC), la cui ricorrenza nel caso concreto può considerarsi sintomatica della sussistenza di un controllo pubblico. Di seguito si elencano, in via esemplificativa, alcuni indici:

- istituzione dell'ente in base alla legge o atto dell'amministrazione regionale oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale. In particolare, il requisito si ritiene soddisfatto qualora si verifichi una delle ipotesi che, a titolo esemplificativo, vengono di seguito enunciate:
 - la costituzione dell'ente è prevista direttamente da una **legge regionale**;
 - la costituzione dell'ente consegue ad una **scelta autonoma** dell'amministrazione connessa a specifiche ragioni di interesse pubblico (come, ad esempio, la decisione di

- esternalizzare un servizio o una attività in precedenza svolte direttamente con le proprie strutture);
- l'amministrazione **partecipa insieme ad altri soggetti** alla costituzione dell'ente per iniziative di pubblico interesse;
 - l'amministrazione **aderisce** all'ente (per la rilevanza pubblicistica delle sue iniziative) **successivamente** alla sua costituzione assumendo il medesimo *status* riservato ai fondatori promotori.
- nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione (per un approfondimento si rinvia alla sezione *Controllo sugli organi delle persone giuridiche private* del presente paragrafo);
 - prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o la possibilità di percepire contributi pubblici;
 - riconoscimento in capo all'amministrazione di espressi poteri di vigilanza (esclusi, come si dirà meglio in seguito, i poteri di vigilanza previsti dall'art. 25 del Codice civile), tra i quali, ad esempio:
 - l'approvazione dello statuto e delle delibere di trasformazione e scioglimento;
 - l'approvazione delle delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria;
 - l'attribuzione all'amministrazione dei poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto.

La seconda fattispecie si compone, invece, di due requisiti alternativi ed uno concorrente (A+C oppure B + C) di seguito indicati:

- Requisito A: l'ente è costituito dall'amministrazione regionale.
Il requisito si ritiene soddisfatto qualora si verifichi una delle ipotesi evidenziate nella trattazione della prima fattispecie.
- Requisito B: la Regione esercita sull'ente poteri di vigilanza.
Il requisito si ritiene soddisfatto qualora si verifichi una delle ipotesi evidenziate nella trattazione della prima fattispecie.
- Requisito C: la Regione nomina i vertici o i componenti degli organi.
Affinché il requisito sia integrato è sufficiente l'esistenza di un "mero" potere di nomina⁴ dei vertici o dei componenti degli organi.

Ai fini della classificazione delle associazioni, è utile evidenziare che le associazioni partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni, mantenendo la natura giuridica di associazione con personalità giuridica di diritto privato, sono da ricondursi alla categoria di "enti di diritto privato in controllo pubblico", in ragione di un'assemblea degli associati formata interamente da pubbliche amministrazioni e di un organo amministrativo espressione dell'assemblea medesima.

⁴ Il requisito del potere di nomina, da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi è equiparato, come precisato dall'ANAC, al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato (FAQ ANAC).

Come indicato dall'ANAC, «rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione”, di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione».

Al fine di fornire ulteriori elementi utili alla classificazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si ripercorrono, di seguito, i controlli in capo all'amministrazione regionale sulle persone giuridiche di diritto privato:

1. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni ex art. 25 c.c.⁵

L'attribuzione all'autorità governativa di un potere di controllo e intervento negli *interna corporis* delle fondazioni trova la sua ratio fondante nel peculiare assetto organizzativo delle medesime. Le fondazioni, diversamente dalle associazioni, sono istituzionalmente prive di un'assemblea degli associati che abbia titolo per influire sulla condotta degli amministratori, o per sindacarne l'operato.

In questo scenario, il controllo pubblico è funzionale alla protezione dell'interesse dell'ente e mira a tutelare il vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore. L'autorità governativa interviene nella vita delle fondazioni ai soli fini della normalizzazione di una eventuale situazione irregolare.

In tal senso, si esprime il Consiglio di Stato in una recente sentenza: «Per consolidato orientamento, le forme di controllo pubblico cui l'art. 25 del Codice civile assoggetta le fondazioni sono funzionalmente (e restrittivamente) preordinate alla tutela dell'ente, trovando ragione nell'assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato nelle associazioni dai membri o da appositi organi a ciò deputati.

Questi poteri dell'autorità amministrativa dell'art. 25 Cod. civ. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, [...]; ma piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all'atto di fondazione; il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento giuridico della fondazione» (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13/07/2018, n. 4288).

In ragione della tipologia dell'intervento predetto, la vigilanza tutoria - prevista dall'art. 25 sulle fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private ed esercitata, ai sensi della l.r. del 5.01.2000, n. 1, dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) sulle persone

⁵ Art. 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

«L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori».

giuridiche di diritto privato che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale e dalle province sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in tutti gli altri ambiti - non integra il requisito del controllo pubblico di cui alle fattispecie in esame⁶. La partecipazione delle pubbliche amministrazioni negli enti di diritto privato aggiunge, quindi, altre occasioni di controllo pubblicistico ai controlli previsti dal Codice civile sui suddetti enti.

2. *Controllo in sede di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private*

Secondo la dottrina⁷, non rileva ai fini dell'integrazione del requisito di vigilanza e controllo previsto nella fattispecie in esame il controllo esercitato dalla Regione sulle associazioni, sulle fondazioni e sulle altre istituzioni di carattere privato ai fini del riconoscimento giuridico degli enti medesimi⁸ trattandosi di un controllo di mera liceità: alla Regione è in sostanza inibita ogni valutazione discrezionale nel decidere se un ente possa o non possa acquistare la personalità giuridica, essendo soltanto necessario che siano state rispettate le condizioni previste dalla legge.

3. *Controllo sugli organi delle persone giuridiche private*

Le persone giuridiche private di origine propria (come, ad esempio, le fondazioni che traggono origine da testamento o da atto di liberalità) sono la massima espressione dell'autonomia privata e i soggetti in esse nominati dalle pubbliche amministrazioni esercitano in autonomia i poteri amministrativi inerenti alla propria posizione.

Su questo aspetto, è intervenuto di recente il legislatore nell'ambito della riforma del codice del Terzo Settore. In tale ambito, è stato chiarito che nelle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del D.P.C.M. 16.02.1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.1990, e del d.lgs. 4.05.2001, n. 207, la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017).

Il controllo - inteso come influenza della pubblica amministrazione sull'attività della persona giuridica tramite il potere di indirizzo – trova, invece, la sua massima espressione nelle fondazioni di partecipazione (così definibili per essere strutturalmente aperte alla partecipazione di più soggetti giuridici, tra cui costantemente la pubblica amministrazione).

La diversificata casistica di tali enti evidenzia, in particolare, situazioni in cui statutariamente si riconosce che la pubblica amministrazione di riferimento indirizza tramite i propri rappresentanti l'operato delle fondazioni; altre situazioni in cui la pubblica amministrazione è interessata solo ad assicurare la coerenza delle iniziative della fondazione con i propri programmi. In aggiunta a queste peculiarità, la partecipazione della pubblica amministrazione

⁶ In tal senso, si è espressa anche l'ANAC con parere n. 63065 del 1/08/2019. L'Autorità ritiene, difatti, che «i controlli che le Regioni sono tenute ad attivare (in forza della delega di cui all'art. 14 del D.P.R. 616/1977) sugli enti di diritto privato per il riconoscimento della personalità giuridica, il cui procedimento è disciplinato dal D.P.R. 361/2000 e dei controlli sull'amministrazione delle fondazioni previsto dall'art. 25 c.c., [...] non siano sufficienti ad integrare il rapporto di vigilanza previsto dall'art. 22, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013».

⁷ Cfr. Corso di diritto privato, II edizione, Giovanni Iorio, G. Giappichelli Editore

⁸ Si rinvia al parere espresso dall'ANAC n. 63065 del 1/08/2019.

determina un sistema di governance della fondazione necessariamente più complesso, con specifiche garanzie per la parte pubblica, generalmente data da una presenza maggioritaria negli organi collegiali individuati, oppure mediante la determinazione di posizioni “di privilegio” riservate alla parte pubblica (ad esempio: voto ponderato in relazione all’apporto economico conferito).

Le articolazioni organizzative sono comunque assai varie a seconda del tipo di fondazione di partecipazione. I soggetti nominati dalla parte pubblica negli organi della fondazione sono legati ad essa da un mandato imperativo, più che da un mero vincolo fiduciario, e dunque si ritiene che possano essere revocati in caso di violazione del mandato ricevuto⁹.

2.5 Attività di pubblico interesse: approfondimento

In tema di trasparenza, le pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, pubblicano sul proprio sito istituzionale la lista degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo pubblico *«con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate»*.

Il comma 3 dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 dà rilevanza alle attività di pubblico interesse quale limitazione oggettiva per l’applicazione delle disposizioni sulla trasparenza alle società soltanto partecipate e agli altri enti di diritto privato non partecipati con bilancio superiore a € 500.000. In merito, le Linee guida chiariscono che *«l’indicazione di quali attività rientrano fra quelle di cui al comma 3 e quelle che non vi rientrano spetta ai singoli enti di diritto privato, d’intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti. Quest’ultime sono chiamate ad un’attenta verifica circa l’esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse, nonché a sovrintendere a tale delimitazione, che può essere effettuata mediante: la promozione di apposite modifiche statutarie; l’adozione di atti di indirizzo rivolti agli enti; atti con i quali si provvede all’affidamento di attività di pubblico interesse; contratti di servizio stipulati tra amministrazione affidante ed ente affidato»*.

A supporto dei suddetti compiti spettanti alle amministrazioni pubbliche (pubblicare le informazioni relative alle attività di interesse pubblico affidate e sovrintendere alla delimitazione delle stesse attività di interesse pubblico), le Linee guida ANAC forniscono opportune precisazioni in merito alla nozione di attività di pubblico interesse, evidenziando che *«Sono [...] attività di pubblico interesse:*

- a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. A mero titolo esemplificativo si possono indicare: le attività di istruttoria in procedimenti di competenza dell’amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni, in proprio ovvero in nome e per conto dell’amministrazione affidante; le espropriazioni per pubblica utilità affidate.*

⁹ Cfr. “La presenza degli enti pubblici nelle fondazioni di partecipazione tra diritto nazionale e diritto comunitario” di Mario P. Chiti Ordinario di diritto amministrativo dell’Università di Firenze - Atti del Convegno tenutosi a Firenze il 25 novembre 2006 (Supplemento al N. 2/2007)

- b) *le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il D.Lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni.*
- c) *le attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sempre a titolo esemplificativo si possono indicare: i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante. Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.*

Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge. Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'art. 4 del d.lgs. 175/2016¹⁰».

Sulla scorta degli elementi fin qui richiamati, anche i competenti uffici regionali (Area Giuridica) hanno indicato, a titolo esemplificativo e nell'ambito di un approfondimento giuridico specifico sull'applicazione alle società partecipate della normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, i seguenti criteri per la delimitazione delle attività di pubblico interesse:

- *«esercizio di funzioni amministrative, di attività di produzione di beni e servizi o di gestione di servizi pubblici (come espressamente precisato nelle Linee Guida di ANAC) sulla base di un rapporto in essere tra Regione Lombardia e società partecipata. La fonte del rapporto può essere di diversa natura, convenzionale/contrattuale, oppure legale/amministrativa.*

¹⁰ Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 «[...] le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016».*

- *in assenza di un rapporto in essere tra Regione e società, l'attività di pubblico interesse svolta dalla società deve essere chiaramente riconducibile alle finalità istituzionali di Regione Lombardia. La possibilità di ricondurre l'attività di pubblico interesse alle finalità istituzionali di Regione deve risultare concretamente (ad esempio, società il cui statuto colleghi l'attività al quadro della programmazione regionale, oppure società preposta alla realizzazione di opere pubbliche o ad interventi di interesse pubblico previsti da atti di programmazione regionale etc.)».*

2.6 Classificazione enti e società

Come si evince dal P.T.P.C.T. 2019-2021, è responsabilità delle singole Direzioni regionali valutare, in ragione della competenza per materia rispetto all'attività istituzionale svolta dai singoli soggetti e sulla base dei criteri sopra evidenziati, la riconducibilità o meno degli enti e delle società a vario titolo partecipati dalla Regione Lombardia alle fattispecie normative di cui al d.lgs. n. 33/2013 e approvare per ciascuno di essi la relativa classificazione.

Costituiscono oggetto di analisi e valutazione - ai fini della suddetta classificazione - gli enti e le società rappresentati nell'Allegato 2 "Enti e società a vario titolo partecipati dalla Regione Lombardia" e assegnati alle Direzioni Generali competenti in materia.

Sono esclusi dalle attività di valutazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 gli enti partecipati a vario titolo dalla Regione ma non soggetti alla normativa nazionale.

In coerenza con le indicazioni contenute nel P.T.P.C.T. 2019-2021, le suddette attività dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2020.

A supporto delle attività di analisi e valutazione dei singoli soggetti partecipati, sono a disposizione degli uffici regionali delle schede di analisi, il cui format è allegato al presente atto di indirizzi:

- Allegato 3 - Scheda di analisi enti di diritto pubblico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- Allegato 4 - Scheda di analisi enti di diritto privato diversi dalle società ai sensi del d.lgs. n. 33/2013).

Le singole schede di analisi, opportunamente compilate e comprensive dell'esito delle valutazioni, dovranno essere trasmesse alla Direzione di Funzione Specialistica - Unità Organizzativa "Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy" che, dopo le opportune verifiche, predisporrà l'elenco complessivo degli enti e delle società controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Lombardia ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Gli esiti delle suddette attività di analisi e valutazione potranno, inoltre, essere utili per valutare l'opportunità delle partecipazioni della Regione in enti di diritto privato e per avviare il processo di razionalizzazione delle partecipazioni stesse.

3. ORIENTAMENTI E CRITERI PER CLASSIFICARE GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI ULTERIORI ISTITUTI GIURIDICI

3.1 Premessa

Come evidenziato precedentemente, le persone giuridiche private sono entità giuridiche assai importanti in quanto attraverso di esse soggetti privati possono perseguire scopi super individuali nell'interesse di una collettività più o meno ampia. In esse, dunque, trova sintesi quel binomio "autonomia privata" e "interesse pubblico" al centro della nostra Carta costituzionale.

Sempre più spesso questi enti giuridici assumono la qualità di "privato sociale" mediante, ad esempio, la gestione di servizi socio-sanitari, di assistenza a disabili e anziani o nell'ambito della formazione professionale, dello sport e della cultura.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, la pubblica amministrazione, nelle sue articolazioni, conosce e deve gestire una serie di tematiche di grande rilievo giuridico in gran parte discendenti dalla legislazione "prevenzionistica" degli ultimi anni, che ha introdotto istituti che sono l'oggetto del presente capitolo.

Ognuno degli istituti considerati - organismi diritto pubblico ai sensi del codice dei contratti pubblici; enti di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza e sulle misure di prevenzione della corruzione (di cui si è ampiamente trattato in precedenza); enti di diritto privato in controllo pubblico in materia di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013; enti che non possono corrispondere indennità ai propri amministratori in numero contingentato, ex d.l. n. 78/2010 - hanno un regime peculiare ed un ambito soggettivo di applicabilità non omogeneo.

Ne consegue che ogni sforzo sistematico volto a ricondurre ad un *unicum* tutte le fattispecie e casistiche risulterebbe inutile.

Occorre, dunque, procedere con la definizione dell'ambito soggettivo di applicazione così come definito da ciascuna normativa di settore.

3.2 La categoria "Organismi di diritto pubblico" prevista dal d.lgs. n. 50/2016

L'art. 3 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 assoggetta alle previsioni del Codice dei contratti pubblici oltre che tutte le pubbliche amministrazioni anche gli organismi di diritto pubblico così come definiti dal comma 1, lett. d), dello stesso articolo.

Il legislatore, sulla scorta della notoria giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha definito «*organismo di diritto pubblico*» ogni soggetto giuridico che possieda, in via cumulativa, i tre seguenti requisiti (A + B + C):

- Requisito A: istituzione per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale (cosiddetto requisito "teleologico").

Con riferimento al requisito teleologico, «*occorrerà avere riguardo, in primo luogo, al tipo di attività svolta dalla società e all'accertamento che tale attività sia rivolta alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria affinché la pubblica amministrazione possa soddisfare le esigenze di interesse generale alle quali è chiamata e, in secondo luogo,*

che tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche [...]. In particolare, in merito a quest'ultimo profilo, è necessario, in primo luogo, che la società non fondi la propria attività principale su criteri di rendimento, efficacia e redditività e che non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività i quali devono ricadere sull'amministrazione controllante (Cass. 8225/2010). In secondo luogo, il servizio d'interesse generale che ne costituisce l'oggetto non può essere rifiutato per ragioni di convenienza economica» (Cfr. Corte di Cassazione, S.U., 28.03.2019, n. 8673).

- Requisito B: con personalità giuridica;

Il requisito della personalità giuridica è soddisfatto qualora l'ente sia iscritto nell'apposito registro delle persone giuridiche private tenuto, a seconda dei casi, presso le prefetture o presso le regioni. È da evidenziare che, sull'interpretazione del requisito della personalità giuridica, si è espressa la Corte costituzionale con una recente sentenza, rilevando che: *«deve essere inteso come sinonimo, in senso ampio, di soggettività giuridica, essendo riconducibili nel suo alveo anche gli enti di fatto»* (Cfr. Corte di Cassazione, S.U., 28.03.2019, n. 8673).

- Requisito C: la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dalla pubblica amministrazione o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dai suddetti soggetti (cosiddetto requisito "dell'influenza pubblica dominante").

Il requisito dell'influenza pubblica dominante è integrato dal verificarsi di almeno uno dei tre fattori (finanziamento, controllo pubblico o partecipazione) previsti dalla norma (Cfr. Corte di Cassazione, S.U., 28.03.2019, n. 8673).

La designazione dei membri da parte del sindaco non integra il requisito in esame, se e in quanto egli agisce (da Statuto) non come capo dell'amministrazione (rappresentante legale) ma come esponente qualificato di una comunità, qualità da comprovare anche con alcuni indicatori di assenza di vincolo quali – a titolo meramente esemplificativo – l'assenza nello Statuto della previsione di poteri di revoca o l'assenza di previsioni relative al controllo da parte del comune dei bilanci (Cfr. Corte di Cassazione, S.U., 7.04.2014, n. 8051).

Come già evidenziato, i suddetti requisiti devono intendersi come cumulativi e, di conseguenza, la mancanza anche di uno solo di essi porta ad escludere lo status di organismo di diritto pubblico e alla disapplicazione della normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Gli enti riconosciuti che esercitano attività socio-assistenziale (unità d'offerta: RSA etc.) difficilmente sono suscettibili nella categoria in esame. In proposito, si veda l'ordinanza della Corte di Cassazione, S.U., n. 8051/2014 che qualifica come commerciale la gestione di una RSA (o altre unità d'offerta in regime di accreditamento), in quanto l'ente:

- i. opera in regime concorrenziale (libertà di scelta luogo di cura da parte assistito);
- ii. opera in regime di accreditamento (finalizzato alla programmazione ma anche ad evitare situazioni di oligopolio);
- iii. ricava i mezzi per il perseguimento scopi anche (o prevalentemente) dalle rette pagate dagli utenti (e non rileva che in alcuni casi intervenga il comune).

3.3 La categoria “Enti di diritto privato in controllo pubblico” prevista dal d.lgs. n. 39/2013

Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, per «enti di diritto privato in controllo pubblico» sono da intendersi:

- A. le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche,
oppure
- B. gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Per la nomina dei vertici o componenti organi, si rinvia a quanto già detto sopra.

(Per l'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 si rinvia agli appositi provvedimenti amministrativi adottati a livello regionale).

3.4 La categoria “Enti” prevista dal d.l. n. 78/2010

L'art. 6, comma 2, del d.l. 31.05.2010, n. 78 assoggetta alle previsioni restrittive del decreto (divieto compensi etc.) tutti gli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (la partecipazione è onorifica etc.).

L'ANCI aveva tentato di escludere dal novero gli enti che percepiscono remunerazioni a fronte di servizi resi, ma sia la Ragioneria generale dello Stato, sia la Corte dei conti (Sez. controllo per la Lombardia, parere n. 155 del 28.3.2011) ricomprendono anche la dipendenza finanziaria originata dal percepimento da parte di pubbliche amministrazioni di tariffe per servizi erogati e anche i ripianamenti dei costi sociali dell'attività di gestione previste dagli statuti. Anche il legislatore regionale sottolinea il carattere di ordinarietà del contributo con l'art. 1 della l.r. 15 marzo 2012, n. 5. Anche le ASP sono assoggettate a detto regime: in tal senso si è espressa la Corte costituzionale che - con sentenza n. 161/2012 - ha annullato una legge della Regione Abruzzo che prevedeva una indennità per presidenti ASP, proprio per violazione dell'art. 117 della Costituzione con riferimento all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010.

PRESIDENZA - Direzione Centrale Affari istituzionali

N° Enti / Società

35

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Agenzia per la Cina srl - Partecipazione detenuta da Finlombarda spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Autostrada Pedemontana Lombarda spa - Partecipata attraverso Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	si	n.a.	si	n.a.	no
Autostrade Lombarde spa - Partecipata attraverso Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa - ARIA spa	n.a.	si	no	n.a.	si	n.a.	no
Azienda Sviluppo Ambiente e Mobilità spa - A.S.A.M. S.P.A. in liquidazione	n.a.	si	no	n.a.	si	n.a.	no
BREBEMI - Società di progetto spa - Partecipata attraverso Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
CAL spa - Concessioni Autostradali Lombarde spa - Partecipazione detenuta da ILspa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Centro tessile cotoniero ed abbigliamento spa - Partecipazione detenuta da Finlombarda spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
CIV - Collegamenti Integrati Veicoli spa - Partecipata attraverso Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Confederazione Autostrade spa - Partecipata attraverso Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Consorzio Autostrade Italiane Energia - Partecipata attraverso Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Explora scpa	n.a.	si	no	n.a.	si	n.a.	no
Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda spa	n.a.	si	no	n.a.	si	n.a.	no
Finlombarda Gestioni SGR spa - Partecipazione detenuta da Finlombarda spa	n.a.	no	si	n.a.	si	n.a.	no
Fiumicino Energia srl - Partecipazione detenuta da Finlombarda spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Fondazione cassa di risparmio delle province lombarde – Fondazione CARIPLO	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Lombardia per l'Ambiente - FLA	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore - Fondazione Minoprio	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	si	si
Infrastrutture Lombarde spa - ILspa	n.a.	si	no	n.a.	si	n.a.	no
Istituto Regionale per il Supporto alle Politiche della Lombardia - PoliS-Lombardia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Istituzione "Idroscalo di Milano"	no	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
La Fucina - Centro europeo di impresa e innovazione società consortile a responsabilità limitata in liquidazione - Partecipazione detenuta da Finlombarda spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Lombardia risorse esperienze e tecnologia dei servizi pubblici per l'energetica e le risorse spa (Lombardia risorse spa) - Partecipazione detenuta da Finlombarda spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Milano Serravalle - Milano Tangenziale spa	n.a.	si	no	n.a.	si	n.a.	no
Milano Serravalle Engineering spa - Partecipata attraverso Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	si	n.a.	si	n.a.	no
SaBroM spa - Partecipata attraverso Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Sistemi di Energia spa - Partecipazione detenuta da Finlombarda spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Skiarea Valchiavenna spa - Partecipazione detenuta da Finlombarda spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
SV.IM. Consortium consorzio per lo sviluppo delle imprese società consortile per azioni in liquidazione - Partecipazione detenuta da Finlombarda spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Tangenziale esterna spa - Partecipata attraverso Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si
Tangenziali Esterne di Milano spa (TEM) - Partecipazione detenuta da ASAM spa/Milano Serravalle Tangenziali spa	n.a.	no	no	n.a.	no	n.a.	si

PRESIDENZA - Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema informativo

N° Enti / Società

5

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
AIF - Associazione Italiana Formatori	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Cefriel scarl	n.a.	si	no	n.a.	no	n.a.	si
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CRAL R.L. - Circolo ricreativo aziendale fra i lavoratori dipendenti della Regione Lombardia	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare

PRESIDENZA - Area Programmazione e Relazione esterne

N° Enti / Società 14

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Arexpo spa	n.a.	si	no	n.a.	no	n.a.	si
Associazione Fiorella Ghilardotti	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione Globus et Locus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro Onlus - ANMIL Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Avviso pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Centro Interregionale di studi e documentazione CINSEDO	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	si	si
CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	si	si
Comunità di Lavoro Regio Insubrica	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Expo 2015 spa in liquidazione	n.a.	si	no	n.a.	no	n.a.	si
Fondazione "Milano-Cortina 2026" - Comitato Organizzatore dei XXV Giochi Olimpici Invernali 2026	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	monitorare	monitorare
Fondazione Italia-Cina	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - ISPI	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Milan Center for Food Law and Policy	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
UPA - Utenti pubblicità associati	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

N° Enti / Società

122

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
A.R.E.P.O. - Associazione delle Regioni europee e dei prodotti d'origine	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione Consorzi Vini Lombardi - As.Co.Vi.Lo	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione Irrigazione Est Sesia	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
ATC 1 Cremona	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 1 Della Pianura Milanese	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 1 Laudense Nord	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 1 Mantova	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 1 Mortara Lomellina Ovest	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 1 Prealpino	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 2 Cremona	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 2 della Collina di San Colombano	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 2 delle Valli del Ticino e dell'Olona	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 2 Dorno Lomellina Est	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 2 Laudense Sud	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 2 Mantova	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 3 Cremona	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 3 Mantova	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 3 Pavese	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 4 Cremona	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 4 Mantova	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 5 Cremona	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 5 Mantova	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 5 Varzi Oltrepo Sud	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 6 Cremona	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 6 Mantova	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 6 ZPS Risaie della Lomellina	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC 7 Cremona	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC Brianteo	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC Canturino	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC Meratese	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC Olgiatese	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC Pianura Bergamasca	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
ATC Unico Brescia	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC 1 Ponte di Legno	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC 2 Edolo	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC 3 Media Valle Camonica	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC 4 Bassa Valle Camonica	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC 5 Sebino	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC 6 Valle Trompia	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC 7 Valle Sabbia	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC 8 Alto Garda	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Alpi Comasche	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare

ALLEGATO 2 - Enti e società a vario titolo partecipati dalla Regione Lombardia

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
CAC Alpi Lecchesi	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Nord Verbano	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Penisola Lariana	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Prealpi bergamasche	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Prealpi Comasche	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Prealpi Lecchesi	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Valle Borlezza	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Valle Brembana	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Valle di Scalve	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
CAC Valle Seriana	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	verificare
Consorzi di Bonifica Chiese	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi di Bonifica Est Ticino Villoresi	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi di Bonifica Garda Chiese	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi di Bonifica Media Pianura Bergamasca	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi di Bonifica Oglio Mella	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi di Bonifica Territori del Mincio	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzi tutela dei vini	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio Agridifesa Italia (Prima Consorzio Agridifesa Lombardia)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio agro-silvo-pastorale Reganzo ONLUS (PV)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio del Chiese Di Bonifica di Secondo Grado	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzio del Mincio Ente di bonifica di secondo grado e di utilizzazione idrica	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Consorzio di difesa delle colture intensive dalle avversità atmosferiche della provincia di Brescia detto anche "Condifesa Lombardia Nord-Est" di Brescia	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio di difesa delle colture intensive della provincia di Pavia (CO.PRO.VI)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio di difesa delle produzioni agricole o CO.DI.MA. Condifesa Mantova - Cremona o Co.Di.Ma. di Mantova	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Alta Valle Brembana (BG)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Alta Valle Camonica (BS)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Alta Valle Staffora - Onlus (PV)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Alta Valtellina (SO)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Alto Serio (BG)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Bassa Valle Camonica (BS)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale del Sebino Bresciano in Sigla Sebinfor (BS)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale del Ticino (MI)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale di Nasego (BS)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale di Prata Camportaccio (SO)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Due Parchi (BS)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Lario Ceresio (CO)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Lario Intelvese (CO)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Lecchese (LC)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Padano scarl - Organismo di secondo grado (CR)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Pizzo Badile (C.F.P.B.) (BS)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Pizzo Camino (BS)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare

ALLEGATO 2 - Enti e società a vario titolo partecipati dalla Regione Lombardia

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Consorzio forestale Presolana (BG)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Terra fra i due laghi (ex Valvestino) (BS)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Unione Agricoltori di Pavia (PV)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Val Codera (SO)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio forestale Valle dell'Allione (BS)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio interprovinciale delle produzioni agricole delle province di MI - LO - MB	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Consorzio per la conservazione, il godimento ed uso di bosco consorziale (Boschi Isola) (SO)	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Federparchi - Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
GAL - Gruppi di Azione Locale	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" - ISILS	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Parco dei colli di Bergamo	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco del campo dei fiori	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco del Mincio	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco del Monte Barro	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco del Monte Netto	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco del Serio	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco della Valle del Lambro	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco della Valle del Ticino	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco dell'Adda Nord	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco dell'Adda Sud	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco delle Groane	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco delle Orobie Bergamasche	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco delle Orobie Valtellinesi	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco dell'Oglio Nord	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco dell'Oglio Sud	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco di Montevicchia e della Valle del Curone	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco Nazionale dello Stelvio	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco Nord Milano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Parco Spina Verde Como	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
PEFC Italia - Pan European Forest Certification	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Riserva Naturale Torbiere del Sebino	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Ambiente e Clima

N° Enti / Società

6

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Comitato Termotecnico Italiano - CTI	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Cogemi Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Remade in Italy	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
SISC - Società Italiana per le Scienze del Clima	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
SIT - Siti di importanza comunitaria	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare
ZPS - Zone di protezione speciale	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare	verificare

Autonomia e Cultura

N° Enti / Società

42

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
AIB - Associazione Italiana Biblioteche	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione "Abbonamenti Musei.it"	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione "Amici del castello di Belgioioso"	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Associazione "Centro studi e documentazione sul periodo storico della R.S.I."	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione "Centro Teatrale Bresciano" - CTB	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	verificare	si
Associazione "ICOM Italia" - Comitato nazionale italiano dell'international council of museums	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione Europea delle vie francigene	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione Rete per la valorizzazione della fotografia	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Centro Studi Longobardi	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	verificare	verificare
FEDERCULTURE - Associazione "Federazione aziende, società, enti la cui attività è rivolta alla promozione, produzione e gestione nel campo della cultura, turismo, servizi, sport e tempo libero"	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione "Galleria d'arte moderna e contemporanea Silvio Zanella Onlus" - GAM di Gallarate	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione "La Triennale di Milano"	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	verificare	si
Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione Bagatti Valsecchi - Onlus	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti - Fondazione Micheletti	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione Biblioteca Europea di informazione e cultura - BEIC	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Cardinale Federico Borromeo	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione Cineteca Italiana	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Civiltà Bresciana Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione del Teatro Grande di Brescia	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione delle Stelline	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	verificare	si
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione I Pomeriggi Musicali	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	verificare	si
Fondazione Istituto per la storia dell'età contemporanea (ISEC) Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione Lombardia Film Commission	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Onlus	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Museo del ciclismo - Madonna del Ghisallo	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione Museo del Design	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione Museo dell'industria del lavoro "Eugenio Battisti"	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci - MUST Leonardo Da Vinci	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	verificare	si
Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione per l'Artigianato Gabriele Lanfredini	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	si	si
Fondazione Pier Lombardo	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si
ISAL - Istituto per la storia dell'arte lombarda Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Museo Pinacoteca di Brera	verificare	verificare	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Palazzo Ducale di Mantova	verificare	verificare	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare

Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni

N° Enti / Società 23

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Comunità Montana Alta Valtellina	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Del Piambello	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana di Scalve	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Lario Intelvese	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Lario orientale - Valle San Martino	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Sebino Bresciano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Triangolo Lariano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valchiavenna	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valle Brembana	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valle Camonica	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valle Imagna	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valle Sabbia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valle Seriana	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valle Trompia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valli del Verbano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valtellina di Morbegno	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valtellina di Sondrio	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Comunità Montana Valtellina di Tirano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile

N° Enti / Società 20

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Agenzia del TPL del Bacino di Bergamo	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Agenzia del TPL di Bacino Como-Lecco e Varese	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Agenzia del TPL di Brescia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO*	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Agenzia per il TPL del Bacino di Cremona e Mantova	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Agenzia per il TPL del Bacino di Sondrio	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
AIPCR - Association Internazionale permanente des congres de la route Italia	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo Endine e Moro	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Autorità di Bacino Lacuali dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CIFI - Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
EUROMOBILITY - EUROMOBILITY Associazione Mobility Manager	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale - GECT	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
I.T.A.C.A. Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	si	si
IATT - Italian Association for Trenchless Technology	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
UITP - Unione Internazionale Trasporto Pubblico	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare

* Direzione di riferimento unitamente alla Direzione Territorio e Protezione civile

Istruzione, Formazione e Lavoro

N° Enti / Società

34

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Asilo Infantile Marchesa Fanny Stanga	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Asilo Infantile Maria Bambina	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Asilo Infantile San Francesco D'Assisi	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Asilo Infantile Vittorio Emanuele III	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Associazione "Città dei mestieri di Milano e della Lombardia"	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
E.M.I.T. - Ente Morale "Giacomo Feltrinelli" per l'incremento dell'istruzione tecnica	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Enti accreditati della formazione + Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione "Scuola dell'Infanzia A.M. Visconti"	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione "Scuola Infanzia Asilo di Albizzate"	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Angelo e Angela Valenti	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Asilo Infantile Avv. Pompeo Gambarana	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Aurelio Beltrami	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione CAPAC - Centro addestramento perfezionamento addetti al commercio	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Collegio delle Università Milanesi	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Collegio Ghislieri	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Istituzioni agrarie raggruppate Onlus - IAR	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Laura Solera Mantegazza	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Luigi Clerici	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Scuola dell'Infanzia Mater Misericordiae	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Libera Università Commerciale Luigi Bocconi	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola dell'Infanzia Cesare ed Eveleda Indemini	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola dell'Infanzia Giancarla Ancarani	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola dell'Infanzia Giuseppe Garibaldi	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola dell'Infanzia Pietro Barone	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola dell'Infanzia SS. Angeli Custodi	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola Materna Giovanni XIII	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola Materna Leopolda Frascoli	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola Materna Mazzotti Bergomi	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola Materna Opera Pia Adele e Andrea Lavezzi	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Scuola teorico pratica di agricoltura coniugi Francesco Ferrazzi e Luigia Cova	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Società Umanitaria P.M. Loria	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Tecnostuttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	si	si
Università Carlo Cattaneo LIUC - Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Università degli Studi dell'Insubria	verificare	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare

Politiche Sociali, Abitative e Disabilità

N° Enti / Società

32

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
A.R.S. - Associazione per la ricerca sociale	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
ALER Bergamo-Lecco-Sondrio	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
ALER Brescia-Cremona-Mantova	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
ALER Milano	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
ALER Pavia-Lodi	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
ALER Varese-Busto Arsizio-Como-Monza e Brianza	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
ASP Basso Lodigiano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASP Carlo Pezzani	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASP Golgi-Redaelli	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASP Il Girasole (Fondazione Il Girasole ONLUS dal 1/1/2020)*	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stellite e Pio Albergo Trivulzio	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASP Pio e Ninetta Gavazzi	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASP Valsasino	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Casa dell'orfano Mons. Giovanni Antonietti	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Comunità della pianura bresciana - Fondazione di partecipazione	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Asilo Mariuccia Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Barni Corrado di Roncadello	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Bignaschi Felicità e Enrico e figli	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Collegio della Guastalla Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Don Eugenio Bonoli Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Dott. Innocenzo Bonenti	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione ESAE - Esclusione Sociale: Analisi ed Esperienze (ex Ente Scuola Assistenti Educatori)	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Famiglia del Conte Pietro Douglas Scotti di Fombio figlio di Guglielmo Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Housing Sociale	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione I.S.B. - "Istituto sordomuti d'ambo i sessi"	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Luigi ed Eleonora Gonzaga Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione provinciale bresciana per l'assistenza minorile Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Ravasi Garzanti Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Villa Paradiso	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Opera Pia Sacro Cuore Gesù (Fondazione Monsignor Erminio Rovagnati)	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Opere Pie Riunite di Castelleone per l'assistenza pubblica Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare

* Da valutare a seguito della trasformazione in Fondazione di diritto privato con effetti a decorrere dal 1/1/2020 (DGR n. XI/2225 del 8/10/2019)

Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione

N° Enti / Società 3

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Fondazione Giannino Bassetti	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Human Technopole	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Politecnico di Milano	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare

Sicurezza

N° Enti / Società 3

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Casa Militare Umberto I° per i veterani delle guerre nazionali	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
F.I.S.U. - Forum Italiano per la Sicurezza Urbana	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità - Fondazione ISMU	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare

Sport e Giovani

N° Enti / Società 2

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Collegio Regionale dei Maestri di sci della Lombardia	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.
Collegio Regionale delle Guide alpine della Lombardia	si	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	n.a.

Sviluppo economico

N° Enti / Società

21

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Azienda speciale della CCIAA di Bergamo - Bergamo Sviluppo	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Brescia - Pro Brixia	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Como - Sviluppo Impresa	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Cremona - Servimpresa	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Lecco - L@Riodesk Informazioni	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Mantova - Promoimpresa - Borsa Merci	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Milano - Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Milano - Formaper	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Milano - Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Milano - Promos	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Pavia - Paviaviluppo	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
Azienda speciale della CCIAA di Varese - Promovarese	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	no	si *
CCIAA di Bergamo	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CCIAA di Brescia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CCIAA di Como (in corso accorpamento con Lecco)	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CCIAA di Cremona - Mantova - Pavia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CCIAA di Lecco (in corso accorpamento con Como)	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CCIAA di Sondrio	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CCIAA di Varese	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
CCIAA Metropolitana di Milano - Monza-Brianza - Lodi	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Unioncamere Lombardia	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	si	n.a.

* L'accertamento della sussistenza del requisito del bilancio superiore a € 500.000 è rimessa alle CCIAA, in quanto le Aziende Speciali sono organismi strumentali delle stesse CCIAA

Territorio e Protezione Civile

N° Enti / Società

6

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
A.I.S.Re - Associazione Italiana di Scienze Regionali	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO*	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
AINEVA - Associazione Interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe	n.a.	n.a.	si	n.a.	n.a.	monitorare	monitorare
Associazioni di volontariato della Protezione Civile	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
I.N.U. - Istituto Nazionale Urbanistica	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare

* Direzione di riferimento unitamente alla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Welfare

N° Enti / Società

72

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Agenzia di controllo del servizio socio-sanitario lombardo	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST CTO e Pini	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST degli Spedali Civili di Brescia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST dei Sette Laghi	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST del Garda	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST della Franciacorta	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST della Valcamonica	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST della Valle Olona	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Bergamo Est	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Bergamo Ovest	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Crema	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Cremona	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Lecco	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Lodi	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Mantova	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Monza	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Pavia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST di Vimercate	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST Fatebenefratelli-Sacco	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST Grande Ospedale Metropolitano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST Lariana	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST Melegnano e della Martesana	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST Nord Milano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST Ovest Milanese	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST Papa Giovanni XXIII	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST Rhodense	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ASST SS. Paolo e Carlo	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ATS Bergamo	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ATS Brescia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ATS Brianza	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ATS Insubria	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ATS Milano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ATS Montagna	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ATS Pavia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ATS Val Padana	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza - AREU	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Erogatori SSR privati accreditati	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione "Isabella Gonzaga" Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	no
Fondazione "Istituto nazionale di genetica molecolare" - INGM	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	verificare
Fondazione "Istituto Sacra Famiglia" Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione "Lorenzo Zirotti"	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	si
Fondazione Audiologica Varese Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	no

ALLEGATO 2 - Enti e società a vario titolo partecipati dalla Regione Lombardia

Denominazione Ente / Società	art. 22 c. 1 lett. a	art. 22 c. 1 lett. b	art. 22 c. 1 lett. c	art. 2-bis c. 2 lett. a	art. 2-bis c. 2 lett. b	art. 2-bis c. 2 lett. c	art. 2-bis c. 3
Fondazione Barateri	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	no
Fondazione Bellaria Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Bruno Pari di Ostiano Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Ca' d'Industria Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	si
Fondazione Casa di Riposo S. Giuseppe Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione di Servizi alla Persona Milanesi e Frosi Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Ferrario	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Giulio Canossa Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Giuseppe Restelli Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Ing. Pietro Zoncada Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Italiana per la ricerca sul cancro - A.I.R.C. (F.I.R.C. - A.I.R.C.)	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	no
Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	no
Fondazione Onlus Casa di Riposo Leandra	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Opera Pia Zirotti Maclodio	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	no
Fondazione Patrimonio Ca' Granda (ex Fondazione Sviluppo Ca' Granda)	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Fondazione Pietro Sissa	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	si
Fondazione Santa Chiara - Centro multiservizi per la popolazione anziana Onlus	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	si
Fondazione Trapianti	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	no	no
IRCCS - Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
IRCCS - Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
IRCCS - Policlinico S. Matteo Pavia	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Istituto di ricovero e cura per anziani - INRCA	verificare	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"	si	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Opera Pia "Casa di Riposo T. E F. Vallardi"	n.a.	n.a.	no	n.a.	n.a.	verificare	verificare
Pia Fondazione di Valle Camonica Onlus	n.a.	n.a.	verificare	n.a.	n.a.	verificare	verificare

[DENOMINAZIONE ENTE PUBBLICO]

INFORMAZIONI

Cod. Fiscale / Partita IVA	
Natura giuridica	
Personalità giuridica	
Durata dell'impegno	[inizio] [fine]

ANALISI

Art. 22 comma 1 lett. a) "Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente" (con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amm.ne o delle attività di servizio pubblico affidate)

1. Istituito da PA		Riferimenti	
Descrizione			
2. Vigilato da PA		Riferimenti	
Descrizione			
3. Finanziato da PA		Riferimenti	
Descrizione			
4. Potere di nomina/designazione		Riferimenti	
Descrizione			
5. Funzioni attribuite			
Descrizione			
6. Attività svolte			
Tipologia			
Descrizione			
Norma/Atto alla base dello svolgimento funzioni e/o attività			

NOTE

ESITO

[DENOMINAZIONE ENTE DIRITTO PRIVATO]

INFORMAZIONI

Cod. Fiscale / Partita IVA		
Natura giuridica		
Personalità giuridica		
Durata dell'impegno	[inizio]	[fine]
Mission		

ANALISI

Art. 2-bis comma 2 lett. c "Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PA e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da PA"

1. Bilancio superiore € 500.000		Totale Valore della Produzione CE 2016	
Totale attivo Stato Patrimoniale 2016		Totale Valore della Produzione CE 2017	
Totale attivo Stato Patrimoniale 2017		Totale Valore della Produzione CE 2018	
Totale attivo Stato Patrimoniale 2018			
2. Finanziamento dell'attività			
Contributi pubblici 2016		Totale Valore della Produzione CE 2016	
% incidenza (CP/VP)		> oppure < al 50%?	
Contributi pubblici 2017		Totale Valore della Produzione CE 2017	
% incidenza (CP/VP)		> oppure < al 50%?	
Contributi pubblici 2018		Totale Valore della Produzione CE 2018	
% incidenza (CP/VP)		> oppure < al 50%?	
3. Designazione totalitaria titolari o componenti			
Descrizione			

ANALISI

Art. 2-bis comma 3 "Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica che esercitano attività di pubblico interesse (funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PA o di gestione di servizi pubblici) con bilancio superiore a € 500.000"

1. Attività di pubblico interesse	
Tipologia attività	
Descrizione attività	
Norma/Atto alla base dello svolgimento funzioni e/o attività	
2. Bilancio superiore € 500.000	
Totale attivo Stato Patrimoniale 2016	Totale Valore della Produzione CE 2016
Totale attivo Stato Patrimoniale 2017	Totale Valore della Produzione CE 2017
Totale attivo Stato Patrimoniale 2018	Totale Valore della Produzione CE 2018

ANALISI

Art. 22 comma 1 lett. c) "Enti di diritto privato in controllo pubblico" (con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amm.ne o delle attività di servizio pubblico affidate) così declinati dalla norma stessa:
 - enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico da parte di PA
 - enti costituiti o vigilati da PA nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (enti non in controllo pubblico)

1. Controllo pubblico	
Descrizione controllo: - istituzione dell'ente	
Descrizione controllo: - potere di nomina	
Descrizione controllo: - finanziamento dell'attività	
Descrizione controllo: - poteri di vigilanza	
2.1 Ente costituito da PA	Riferimenti
Descrizione	

2.2 Ente vigilato da PA		Riferimenti	
-------------------------	--	-------------	--

Descrizione			
-------------	--	--	--

2.3 Partecipazione azionaria	
------------------------------	--

2.4 Potere nomina/designazione		Riferimenti	
--------------------------------	--	-------------	--

Descrizione			
-------------	--	--	--

3. Funzioni attribuite	
------------------------	--

Descrizione			
-------------	--	--	--

4. Attività svolte	
--------------------	--

Tipologia			
-----------	--	--	--

Descrizione			
-------------	--	--	--

Norma/Atto alla base dello svolgimento funzioni e/o attività			
--	--	--	--

NOTE

--

ESITO

--